

TERNA S.p.A. - Torino

Decreto autorizzativo n. 239/EL-192/156/2011 emesso in data 8/11/2011 relativo alla Variante all'elettrodotto 132 kV T.801 "Mercallo - Cameri" per la realizzazione della modifica alla SS 32 nel Comune di Bellinzago Novarese (NO).

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENRGIA NUCLEARE, LE ENRGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTTO/P20090003185 del 4 dicembre 2009 (protocollo MiSE 0141523 del 17 dicembre 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 – 10143 Torino (omissis) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, alla costruzione ed all'esercizio di una variante all'elettrodotto 132 kV "Mercallo – Cameri" (T. 801), in comune di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara;

CONSIDERATO che la suddetta variante risulta necessaria per risolvere le due interferenze dell'esistente linea elettrica "Mercallo – Cameri" con il progetto stradale dell'ANAS di adeguamento della sede stradale della SS 32 "Ticinese" dal km 6+850 al km 12+350;

CONSIDERATO che la variante in esame prevede uno spostamento dell'attuale tracciato della linea

aerea di circa 150 metri verso est (nel punto di massimo spostamento) e sarà realizzata, in sintesi, mediante quattro nuovi sostegni, di cui due sull'asse della linea esistente (primo - n. 1000 - vicino al sostegno n. 116 esistente, secondo - n. 4000 – circa a metà campata tra i sostegni esistenti n. 120 e n. 121), e due (n. 2000 e n. 3000) esterni all'asse attuale. Inoltre è prevista la demolizione di sei sostegni esistenti (dal n. 116 al n. 121 compresi);

CONSIDERATO che tali opere non sono comprese fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'interesse pubblico alla realizzazione del progetto di adeguamento della sede stradale della SS 32 “Ticinese” da parte dell'ANAS;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per consentire la realizzazione del progetto di adeguamento della sede stradale della SS 32 “Ticinese” da parte dell'ANAS;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA l'attestazione n. TEAOTTO/P20090003185 del 4 dicembre 2009 nella quale la TERNA S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore ai 5 milioni di euro;

VISTA la nota n. 0004442 del 15 gennaio 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che la Società proponente ha provveduto all'invio delle comunicazioni personali dell'avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandate A/R in data 8 febbraio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese (NO), dal 11 febbraio al 27 marzo 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato anche sul sito ufficiale della Regione Piemonte in data 18 febbraio 2010;

ATTESO che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, sono pervenute le osservazioni di Fondazione Asilo Infantile Gabriele Demedici, dell'Azienda agricola Paolo Rossetto e del sig. Matteo Gambaro;

CONSIDERATO che, con nota prot. 0020669 dell'8 novembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione, tenutasi in data 22 novembre 2010, la società proponente, a seguito dell'esame delle succitate osservazioni, ha presentato una modifica, all'interno dell'area potenzialmente impegnata, del tracciato in autorizzazione;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della succitata riunione, è stata richiesta, tra l'altro, alla Società proponente di comunicare le controdeduzioni al Sig. Matteo Gambaro e di inviare a tutte le amministrazioni coinvolte le modifiche introdotte nel progetto;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, del 22 novembre 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0022268 del 23 novembre 2010 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100000002 del 3 gennaio 2011, con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso alle amministrazioni coinvolte la planimetria catastale del progetto opportunamente aggiornata dalla minima variante progettuale presentata in conferenza di servizi;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100000121 del 20 gennaio 2011, con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso ai soggetti privati interessati la planimetria catastale del progetto opportunamente aggiornata dalla minima variante progettuale presentata in conferenza di servizi;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20110000095 del 17 gennaio 2011, con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso all'osservante Sig. Gambaro Matteo, le controdeduzioni così come richieste in sede di riunione della Conferenza di Servizi, del 22 novembre;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0003421 del 26 marzo 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della

conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo;

VISTA la nota n. 870 del 2 febbraio 2011, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo anche nei confronti della minima variante progettuale, presentata in conferenza di servizi dalla società proponente;

VISTA la nota n. 0006843 del 26 luglio 2011, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso la nota n. 24377 del 30 giugno 2011, con la quale il Settore Programmazione Operativa della Regione Piemonte, pur avendo verificato la difformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Bellinzago Novarese, esprime parere favorevole in merito al progetto, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la delibera n. 38-2370 del 22 luglio 2011, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P20110007340 del 19 ottobre 2011 con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., alla costruzione ed all'esercizio di una variante all'elettrodotto 132 kV "Mercallo – Cameri" (T. 801), in comune di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23801B2BAX00002 del 23 agosto 2010 (rev. 01), allegata alla nota prot. TEAOTTO/P20110000002 del 3 gennaio 2011.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (omissis), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli

adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessate, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale. Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., nel Bollettino Ufficiale regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale regionale.

Roma, 8 novembre 2011

Il Direttore Generale
per l'energia nucleare,
le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica

Rosaria Romano

Il Direttore Generale
per la tutela
del territorio
e delle risorse idriche

Marco Lupo